COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VICENTINI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 644

Disegno e proposta di legge (*Rinvio*):

Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale (2426);

SCALIA e SINESIO: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1217) 644

PRESIDENTE 644

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 (2323) 644

PRESIDENTE 644, 646, 647, 648
LAFORGIA, *Relatore* 644, 645
MATARRESE 645
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 645, 646, 648
SCRICCIOLO 645

Disegno di legge (*Rinvio*):

Modificazioni alla legge sui monopolio dei sali e dei tabacchi (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1757) 649

PRESIDENTE 649
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 649

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

VILLA e CASTELLUCCI: Provvidenze in favore dell'Istituto Romano per i ciechi di guerra (2326) 649

PRESIDENTE 649
SCRICCIOLO, *Relatore* 649, 650, 651
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 649, 650
NICOLETTO 650

Proposte di legge (*Rinvio*):

STORTI ed altri: Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (711);

LORETI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (1051);

FOA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1185) 651

PRESIDENTE 651
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 651
MATARRESE 651
LORETI 651

RAFFAELLI ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino (754);

MINIO ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle provincie (1764) . 651

PRESIDENTE 651, 652
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 651

Votazione segreta:

PRESIDENTE 652

La seduta comincia alle 10,10.

ZUGNO *ff.*, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale (2426), e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

Avverto che il Governo ha chiesto alla Commissione un rinvio dell'esame di questi provvedimenti per un più approfondito studio degli emendamenti proposti dal Relatore.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 (2323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707.

Prego il relatore, onorevole Laforgia, di fare il punto sulla questione.

LAFORGIA, *Relatore*. La V Commissione nella seduta del 12 ottobre ha espresso parere favorevole in merito al nuovo testo che ho avuto l'onore di sottoporre alla approvazione della Commissione nella seduta scorsa: Il parere favorevole è condizionato al fatto che l'indicazione di copertura formulata all'articolo 3 venga integrata con il riferimento al bilancio dell'anno finanziario 1966, che risulta già presentato al Parlamento.

Convengo sull'opportunità di modificare in tal senso l'articolo 3 da me proposto.

Nella seduta del 6 ottobre i colleghi chiesero ulteriori notizie in merito all'attività dell'Ente nazionale delle Casse rurali e alla utilizzazione dei contributi dello Stato da parte dell'Ente stesso. Ho acquisito notizie ed elementi che mi mettono in grado di rispondere alle richieste avanzate. Il bilancio dell'Ente nazionale delle Casse rurali comportava per il 1964 una entrata effettiva di lire 133.388.841, con le seguenti voci fondamentali: contributi associativi delle Casse associate lire 55.461.309; contributi dello Stato lire 30.000.000; contributi di enti vari lire 42.500.000. Le spese effettive, che indicano la rilevanza dell'attività svolta dall'Ente, ammontavano a lire 139.394.466; così distribuite: spese per il personale lire 56.750.235 (quindi, esse assorbirebbero l'intero ammontare del contributo dello Stato che abbiamo indicato in lire 60 milioni); spese per missioni e trasporto lire 11.302.881; spese per locali della sede e pulizie lire 11.484.754; spese postali, per stampa pubblicazioni lire 13.823.497; spese per il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo lire 2.480.000; spese per fini istituzionali, per le organizzazioni periferiche e per consulenze varie lire 37.077.552. Ho voluto fare il raffronto di questo bilancio con quello del 1959. Le entrate effettive ammontavano a lire 114.998.216, e comprendevano le seguenti fondamentali voci: contributi associativi delle Casse lire 24.848.684 (quindi nel 1964 si è avuto un notevole incremento contributivo delle associate); il contributo dello Stato era di 30 milioni; quello degli enti vari era di lire 54.050.000, cioè superiore a quello che si è avuto nel 1964.

Le spese effettive nel 1959 sono state di lire 114.957.719, così distribuite: spese per il personale lire 56.283.369; spese per missioni e trasporto lire 7.960.318; spese per i locali e pulizie lire 8.525.057; spese postali e per stampa di pubblicazioni lire 9.229.658; spese per il funzionamento degli organi amministrativi e di controllo lire 4.014.218; spese per fini istituzionali, per l'organizzazione periferica e per consulenze varie lire 27.471.920. Vi è dunque un leggero incremento delle spese dal 1959 al 1964.

Alla data del 31 dicembre 1964 le Casse rurali ammontavano a 793, delle quali 156 situate nel Mezzogiorno d'Italia. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che la Sardegna e la Lucania, fra le regioni meridionali, e la Valle d'Aosta non hanno alcuna Cassa rurale. Lo sviluppo realizzato in questi ultimi tempi dalle Casse rurali nell'attività di raccolta del risparmio è considerevole, specie se si tiene presente che nel periodo fascista il movimento delle Casse rurali, che era prima di allora notevolmente esteso, venne a ridursi in maniera drastica. Quindi, tutto il lavoro e l'impegno di questi venti anni del dopoguerra vanno commisurati allo sforzo non solo di ricostituzione, ma anche di sviluppo del movimento stesso. Tutto ciò sta a testimoniare in maniera quanto mai valida l'opportunità che all'Ente nazionale delle Casse rurali lo Stato contribuisca in maniera più tangibile per permettere all'Ente stesso di svolgere una preziosa ed insostituibile funzione di coordinamento, di assistenza e di tutela delle Casse rurali ed artigiane del nostro paese, che costituiscono in definitiva lo strumento autentico per difendere il risparmio nei minori comuni, specie in quelli rurali, e per consentire che tale risparmio svolga veramente una funzione di sviluppo economico e sociale in tante zone, specie in quelle depresse del paese.

Pertanto debbo rinnovare alla Commissione il caloroso invito di voler approvare il disegno di legge nel testo da me proposto nella precedente seduta con la modifica suggerita all'articolo 3, per quanto riguarda la copertura, dalla Commissione Bilancio.

MATARRESE. Ringrazio anzitutto l'onorevole Relatore per le notizie e i dati che ci ha comunicato circa l'attività dell'Ente nazionale delle Casse rurali.

Debbo in proposito rilevare che anche se rispetto ai fondi disponibili le spese per il personale dal 1959 al 1964 non sono aumentate che leggermente, insieme alle spese varie hanno raggiunto il 70 per cento delle entrate: il che è, a mio avviso, eccessivo.

Ma non è questo il motivo fondamentale della nostra opposizione. Nella precedente seduta abbiamo ascoltato una perorazione appassionata dell'onorevole Bima sull'attività svolta dall'Ente nazionale delle Casse rurali e soprattutto dalle Casse stesse. Noi condividiamo il giudizio espresso dall'onorevole Bima sull'attività delle Casse rurali ed artigiane e sulla utilità della loro funzione di raccolta del risparmio. Abbiamo appreso soltanto stamattina qualcosa sull'attività dell'Ente nazionale delle Casse rurali, il quale svolge un'attività di promozione, di controllo e di aiuto e ci ripromettiamo, anche sulla base dei dati che saranno posti a nostra disposizione, di vedere come questi compiti istituzionali vengano assolti dall'Ente.

Ma in questa occasione dobbiamo far rilevare al Governo e a tutti i colleghi che un'analoga funzione, non negata da nessuno, anzi esaltata dal Governo, svolgono le cooperative in genere, e che la legge del dicembre 1947, l'ultima in materia di regolamento delle cooperative, pone a carico dello Stato e degli enti moralmente riconosciuti per la cooperazione – che sono tre – l'ispezione biennale sull'attività delle cooperative.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propriamente si chiama « revisione obbligatoria ».

MATARRESE. Questi enti hanno le stesse funzioni e gli stessi compiti ispettivi dell'Ente nazionale delle Casse rurali.

LAFORGIA, *Relatore*. No, si tratta di funzioni diverse. La vigilanza sulle Casse rurali spetta alla Banca d'Italia.

MATARRESE. Inoltre, come viene rilevato ogni anno in sede di discussione del bilancio dello Stato sia alla Camera sia al Senato, le spese per la suddetta « revisione obbligatoria » vengono sopportate dalle stesse cooperative. Tali spese vanno dalle 7 mila lire per le cooperative a parecchie decine di gliaia di lire per i consorzi di cooperative. È assurdo far pesare tale onere sulle cooperative.

Noi non possiamo accettare la politica dei due pesi e delle due misure. Se la maggioranza e il Governo ritengono giusto aiutare le casse rurali nello svolgimento della loro attività, che è stata qui definita benemerita, noi rivendichiamo che lo stesso contributo da parte dello Stato sia versato alle tre associazioni legalmente riconosciute che svolgono una utile attività di stimolo e di controllo sulle cooperative associate. Con il provvedimento in esame si continua nella politica discriminatoria a danno delle cooperative. Daremo pertanto voto contrario al disegno di legge.

SCRICCIOLO. Noi non formuleremo opposiziinn di carattere « ideologico » nei confronti di questo provvedimento; anzi, dobbiamo dire che le casse rurali sono un vanto del mondo cattolico, e non abbiamo nessuna esitazione a riconoscere questo merito. Il movimento cattolico ha saputo creare queste istituzioni attraverso le quali esso si è efficacemente inserito nel mondo contadino; è un successo che esso ha conseguito, e non possiamo

che prenderne atto, anche se da opposti versanti di carattere ideologico.

L'Ente nazionale delle casse rurali ha scopi assistenziali, ed io che sono socio delle casse rurali, pur non essendo cattolico, so quanto vantaggio le casse rurali arrechino, specialmente nei piccoli centri, con la raccolta e con la erogazione del risparmio in particolare alla povera gente. Vi è una funzione delle casse rurali che le grandi banche non assolvono, non possono assolvere e non assolveranno mai: hanno, le grandi banche, una visione diversa da quella delle casse rurali. Io so come nei piccoli paesi queste casse, opportunamente sorrette dall'Ente nazionale, che concorre anche validamente ad istituirle là dove non esistono, prestando anche all'occorrenza funzionari e formandoli con scuole apposite, facilitano in momenti di particolare difficoltà, non solo i piccoli operatori, ma anche le povere massaie. Spesso non potendo arrivare alla fine del mese, esse contraggono prestiti cambiari di piccolo importo, anche di 3, 5 mila lire, che i grandi istituti bancari non scontano, ma che sono scontati dalle modeste casse rurali.

Per tutte queste considerazioni, in riconoscimento anche delle benemerenze che le casse rurali hanno acquisito – e do anche atto al Relatore del fatto che vi è stato un momento nel passato, in epoca fascista, in cui le casse rurali vennero perseguitate e distrutte dal fascismo che non tollerava queste organizzazioni autonome del risparmio (in Toscana infatti vennero tutte distrutte) – daremo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che in origine le casse rurali erano eminentemente agricole; è stato sotto il fascismo che esse hanno modificato la ragione sociale in quella di casse rurali ed artigiane, per poter estendere la loro attività anche alle minori economie locali non agricole. Nel 1893 Luigi Luzzatti, parlando a Bergamo, disse che le casse rurali avevano avuto il merito di avvicinare al solco del contadino quel credito che era ritenuto allora come dovuto soltanto alle grandi imprese industriali. E questa appunto – come rilevava l'onorevole Scricciolo – è la benemerenza delle casse rurali. Ritengo quindi che tutto l'aiuto che potremo dare, sia pure nei limiti modesti di questo disegno di legge, risponda effettivamente ad un riconoscimento per quello che le casse hanno rappresentato e per la funzione che ancora possono esercitare in centri dove l'organizzazione bancaria è tuttora sconosciuta.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ebbi l'onore, durante la seconda legislatura, di essere il relatore dinanzi a questa Commissione allorché si discusse il nuovo testo unico sulle casse rurali, che è quello attualmente vigente. Ebbi anche l'onore di mettere in luce quelle che erano state le ragioni che avevano portato alla istituzione delle casse rurali, nelle quali indubbiamente si è inserita la tradizione cattolica; ma prima che alla tradizione cattolica bisogna risalire alla tradizione immediatamente post-risorgimentale e alle figure di Leone Wollemborg e Luigi Luzzatti che furono i primi a caldeggiare una forma capillare di credito soprattutto in agricoltura. Le Casse rurali hanno una benemerenza veramente storica – non è esagerato parlare di benemerenza storica – perché nel momento in cui imperversava l'usura nelle campagne – ed era questo uno dei grandi flagelli delle campagne – le Casse rurali, più dei grandi istituti bancari, hanno contribuito ad eliminare la terribile piaga dell'usura e ad agevolare quella evoluzione dell'agricoltura, quel miglioramento delle attrezzature e delle colture agrarie che non avrebbero certo potuto essere realizzati senza questo ossigeno finanziario distribuito capillarmente e amministrato democraticamente. Credo infatti che nessun organismo sia più democraticamente amministrato di una cassa rurale. Questo organismo è, per altro, sensibile nei confronti delle esigenze degli operatori minuti, soprattutto agricoli; possiede, per sua natura, un tipo di ricettività che non può essere proprio delle grandi banche, direi quasi per ragioni costituzionali. L'organizzazione bancaria è diventata così perfetta e si è diffusa tanto capillarmente (qualche volta – direi – fin troppo, attraverso forme di concorrenza piuttosto accentuate) eppure sussistono ancora margini per questo che definirei l'artigianato del credito. Come non è scomparso l'artigianato, nonostante le profezie della scuola liberale manchesteriana e della scuola marxista che avevano proclamato la fine di questa forma di attività in relazione al progrediente industrialismo, così anche le Casse rurali, malgrado la progressiva capillarizzazione del credito, hanno trovato modo di conservare la loro funzione.

Ma devo rispondere in modo particolare alle osservazioni, che mi sembrano assolutamente non pertinenti, affacciate dall'onorevole Matarrese: egli, infatti, ha voluto stabilire un paragone, che assolutamente non regge, tra Casse rurali e società cooperative operanti in altri settori, non tenendo conto che le casse

sono cooperative di credito. Non a caso, infatti, mentre tutte le altre aziende ed organizzazioni cooperative sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Casse rurali dipendono, sotto questo profilo, solo dal Ministero del tesoro perché sono, sia pure in piccolo, aziende di credito, e quindi non possono e non devono essere sottratte al controllo, alla vigilanza del Ministero del tesoro, vigilanza che, come è noto, viene esercitata tramite la Banca d'Italia.

Ma vi è di più, onorevole Matarrese. Qui non si tratta, come nell'azienda cooperativa comune, di garantire soltanto i soci: qui si tratta di garantire i risparmiatori. Questa è la ragione per cui il Ministero del tesoro, dopo aver valutato accuratamente le proposte del relatore, ha deciso di accedere alla richiesta di concedere il contributo, elevato a 60 milioni, anche per gli anni successivi al 1964. L'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, che è previsto dal testo unico sulle casse rurali, è un organismo che svolge – e il Ministero del tesoro non può che dire: egregiamente fino ad oggi – la propria attività di istituto sia sul piano tecnico-contabile, che sul piano della promozione e del potenziamento delle casse e della salvaguardia del risparmio, attività questa che ha una grande importanza sotto il profilo dell'interesse generale. Non si tratta, quindi, di favorire un ente piuttosto che un altro, onorevole Matarrese: si tratta di garantire il migliore disimpegno di una funzione capillare che è esercitata democraticamente. Non adopero il termine « democraticamente » in una accezione indeterminata; mi riferisco al fatto che solo le Casse rurali raccolgono i modestissimi risparmi di una zona rurale e li devolvono ai minuti operatori economici della zona stessa; le banche, come è noto non sono vincolate territorialmente all'impiego del risparmio.

Nel contempo, su un piano generale, non possiamo che auspicare il rafforzamento dell'Ente nazionale delle casse rurali, perché esso esplica un'attività utile non solo in funzione del sostegno alle Casse rurali, ma anche in funzione della garanzia di un particolare risparmio che è il minimo risparmio locale.

Non ripeterò quanto già detto dal relatore in merito all'attività dell'Ente nazionale delle casse rurali, il quale – va riconosciuto – ha ridotto al minimo le proprie spese; sottolineo, però, che esso non vive soltanto (e a questo punto rispondo all'onorevole Trombetta, poiché egli nella precedente seduta ha domandato a che cosa possa servire una cifra di soli 60 milioni) dei 60 milioni di contributi statali ma ogni singola cassa rurale contribuisce, onorevole Matarrese, con un contributo che è molto superiore a quello che viene versato – quando è versato – dalle singole cooperative alla propria confederazione. Anche sotto questo aspetto, quindi, non è affatto esatto che la funzione di appoggio e di revisione svolta dall'Ente sia realizzata soltanto con il contributo dello Stato. Come avete potuto apprendere dalle cifre di bilancio riferite dal relatore, questa funzione viene svolta soprattutto grazie al contributo delle Casse rurali, e i 60 milioni non sono che l'aiuto integrativo da parte dello Stato ad un istituto che adempie – torno a metterlo in evidenza – un'altissima funzione sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'interesse generale e in particolare sotto quello della tutela del risparmio.

Per tutte queste considerazioni il Ministero del tesoro, lieto che la Commissione bilancio abbia espresso parere favorevole per quanto concerne la copertura, raccomanda alla Commissione di voler approvare il provvedimento.

LAFORGIA, *Relatore*. Onorevole Sottosegretario, vorrei fare un'ultima osservazione. Sappiamo che presso la Banca d'Italia sono giacenti numerose domande per l'istituzione di casse rurali, da dislocarsi in specie soprattutto nel Mezzogiorno. Credo sia noto ai colleghi che circa 4 mila comuni sono ancora oggi in Italia privi di sportello bancario. Essi sapranno anche che forme speciali di credito nel settore agricolo come in quello artigiano hanno bisogno di una forma congeniale di strumento bancario costituita appunto dalle casse rurali e artigiane. Prospetto quindi l'opportunità, anzi, la necessità che le richieste di istituzione di nuove casse rurali siano valutate con criteri nuovi. E su tale problema mi permetto di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno firmato, oltre che da me, dagli onorevoli Laforgia, Longoni, Bima, Patrini, Zugno, Bonaiti, Salvi, Bassi e Buzzetti:

« La VI Commissione finanze e tesoro,

nell'approvare il disegno di legge numero 2323;

consapevole che lo sviluppo del movimento cooperativo nel vitale settore del credito risponde all'esigenza generale del paese di tutela del risparmio e a quella particolare del progresso economico delle categorie rurali ed artigiane;

invita il Governo

a voler disporre perché l'esame delle richieste di istituzione di nuove casse rurali ed arti-

giane, specie nelle zone depresse, sia effettuato con criteri di sollecitudine e benevolenza al fine di agevolare e non contrastare l'effettivo sviluppo in tutto il paese di tali preziose e benemerite aziende minori di credito ».

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Il contributo annuo previsto dall'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari è aumentato di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964 e di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha presentato il seguente emendamento accolto dal Governo:

« aggiungere in fine le parole: e di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito dell'emendamento testè approvato, l'articolo 1 risulta così formulato:

« Il contributo annuo previsto dall'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, a favore dell'Ente nazionale casse rurali agrarie ed enti ausiliari, è aumentato di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha proposto il seguente articolo aggiuntivo che, ove approvato, diverrà l'articolo 2 della legge:

« A partire dall'esercizio finanziario 1966 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, e per contribuire al loro miglioramento ed incremento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

« L'onere di lire 30 milioni relativo all'esercizio 1963-1964 sarà fronteggiato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

L'onere di lire 15 milioni di pertinenza del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fronteggiato mediante riduzione dell'analogo Fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo medesimo ».

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha presentato il seguente emendamento, per tener conto del primo parere espresso in sede di Commissione bilancio:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 15 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; quanto a lire 15 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; e per lire 45 milioni con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

A seguito del parere espresso su tale emendamento dalla Commissione bilancio, il Relatore ha proposto una ulteriore modificazione, per cui l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 risulta formulato nei seguenti termini:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 30 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; quanto a lire 15 milioni, a carico dell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

per l'esercizio medesimo; per lire 45 milioni a carico dell'anno finanziario 1965 con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; e per lire 60 milioni a carico dell'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo corrispondente in questo bilancio di previsione al 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione, avvertendo che, ove approvato, esso diverrà l'articolo 3 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Chiedo un rinvio ai fini di una maggiore riflessione su alcuni aspetti del disegno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa e Castellucci: Provvidenze in favore dell'Istituto Romano per i ciechi di guerra (2326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa e Castellucci: Provvidenze a favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra.

Prego il relatore, onorevole Scricciolo, di fare il punto sulla situazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Nella seduta scorsa la discussione sulla proposta di legge Villa e Castellucci venne rinviata dopo un ampio dibattito in seguito ad alcune perplessità affacciate da taluni colleghi in ordine soprattutto alla quota di commesse che doveva essere assegnata all'Istituto romano per i ciechi di guerra. Il relatore ha approfondito le osservazioni avanzate dall'onorevole Trombetta, quelle che erano state affacciate dall'onorevole Angelino e i rilievi che, nel corso del dibattito, erano stati sollevati dall'onorevole Nicoletto.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono state ancora avanzate le osservazioni del Governo. Dichiaro fin da ora che il Governo è nettamente contrario al provvedimento: dirò poi le ragioni.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Debbo precisare prima di tutto all'onorevole Nicoletto, come già feci nella precedente seduta, che effettivamente lo stampato reca un errore nella relazione. L'errore sta nella citazione del regio decreto-legge 18 agosto 1941, n. 1175, relativo all'Opera nazionale invalidi di guerra. La data 1941, deve intendersi 1942.

Debbo poi aggiungere che, tenuto conto degli emendamenti presentati dagli onorevoli Trombetta e Angelino, il relatore ne ha condensato la sostanza in un emendamento che li riassume, precisando il concetto che era implicito nelle obiezioni fatte dai due colleghi. Il relatore inoltre presenta un articolo aggiuntivo che dà un significato ancora più restrittivo alla norma ed introduce opportune cautele in questa delicata materia, dato che non è nella volontà del Parlamento consentire forme di subappalto.

Pertanto, passando al testo, il relatore intende proporre all'attenzione e all'approvazione della Commissione il primo comma dell'articolo unico così concepito: « Le amministrazioni dello Stato e degli istituti parastatali sono tenute a riservare all'Istituto romano per i ciechi di guerra, eretto in ente morale con regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1900, una parte delle forniture da appaltare ».

A questo punto propongo il seguente secondo comma: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno determinati ogni biennio il tipo e la quota delle commesse, tenendo conto non solo dell'indirizzo, ma anche della capacità produttiva degli impianti gestiti dall'Istituto predetto, come risulteranno accertati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Naturalmente il secondo comma originario della proposta di legge deve essere soppresso.

Rimane invece invariato il terzo comma. Propongo infine di aggiungere un articolo 2 del seguente tenore: « È fatto divieto all'Istituto romano per i ciechi di guerra di dare in subappalto, in tutto o in paorte, forniture assunte ai sensi dell'articolo precedente ».

In questo senso, raccomando l'approvazione della proposta di legge.

NICOLETTO. Ringrazio l'onorevole Relatore per i chiarimenti che ha fornito, anche se non ha risposto a tutti i rilievi che abbiamo fatto nella precedente seduta. È certamente difficile dare un chiarimento circa lo importo degli appalti, per quanto una certa valutazione avrebbe potuto essere fatta. Il Relatore inoltre non ci ha chiarito in che cosa consistono le riserve manifestate dalla Corte dei conti.

Desidero ancora far rilevare due cose. Con la proposta di legge al nostro esame si propone di concedere alcuni privilegi all'Istituto romano per i ciechi di guerra. Debbo far notare che a Firenze esiste l'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, che ha la stessa capacità e persegue gli stessi fini. Di questo noi dobbiamo tenere conto. Nella precedente seduta rilevavo che per l'Istituto romano per i ciechi di guerra si proponeva la quota del 10 per cento delle commesse, cioè la stessa quota stabilita per l'Ente di lavoro per i ciechi, nonostante che la grandezza dell'Ente di lavoro per i ciechi sia circa sei volte superiore a quella dell'Istituto romano per i ciechi di guerra.

Ho cercato di sapere se l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi abbia chiesto l'aumento della quota del 10 per cento ed ho appreso che l'Ente stesso non ha questo interesse in quanto le quote vengono fissate sulla base delle condizioni di appalto.

È strano poi che il Relatore proponga un secondo articolo che, a mio avviso, snatura completamente la legge. Infatti, il divieto del subappalto è pleonastico, in quanto già previsto nella legge del 1934.

Per questi motivi mantengo le riserve che ho sollevato nella precedente seduta nei confronti di questa proposta di legge.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo ribadire l'annunzio che ho dato nel corso di una interruzione, cioè la recisa opposizione del Governo a questo provvedimento. Mi duole che sia stato presentato da due colleghi della mia parte politica, ma io debbo fare il mio dovere come rappresentante del Governo nei confronti di tutti. L'onorevole Nicoletto ha accennato a una perplessità della Corte dei conti, ma questa difficoltà, realmente esistente, non è la maggiore. Ne esiste infatti una di portata immensamente più vasta. Noi stabiliamo con l'articolo unico della proposta di legge che le amministrazioni dello Stato e degli istituti parastatali sono obbligati a riservare una quota degli appalti all'Istituto romano per i ciechi di guerra, limitatamente alle forniture che l'Istituto stesso potrà produrre con il lavoro dei propri assistiti, e poi diciamo « almeno il 10 per cento ». Questo è un controsenso.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Ho proposto di sopprimerlo.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma la Corte dei conti, che manda al Parlamento la sua relazione circa i rilievi contabili sulle singole amministrazioni, quale controllo potrà esercitare di fronte a una imposizione di questa natura? Debbo anche rilevare che la Cassa per il mezzogiorno si trova già di fronte ad analoga riserva in base alla legge 6 ottobre 1950, n. 835, che vale per le industrie meridionali. Ora istituiamo un ulteriore vincolo con le incidenze in ordine alla qualità, ai costi, ecc. che ognuno può ben immaginare. Ma queste sono ancora osservazioni di dettaglio. La legge 6 ottobre 1950, n. 835, ha suscitato critiche e proteste in sede di Comunità economica europea, dove si è osservato che l'indirizzo fissato dalla legge citata contrasta con l'indirizzo comunitario di liberalizzazione delle merci e dei servizi. Vi è ancora una contestazione pendente in sede C.E.E. in ordine a questi vincoli che sono stabiliti di volta in volta dal legislatore. Per il Mezzogiorno abbiamo contrapposto in sede di C.E.E. le motivazioni riferibili a problemi strutturali. Ma in questo caso supplico la Commissione di non voler accrescere con norme che peraltro si presentano assai confuse e di applicazione estremamente ardua una materia vincolistica, che ha già suscitato aspre critiche in sede comunitaria.

Si studino le possibilità, si reperiscano i mezzi per venire incontro ai ciechi di guerra, ma non si faccia ricorso a vincoli che il Governo ritiene non soltanto non corretti, ma anche di difficile controllo – e qui si appoggia anche al parere della Corte dei conti – e che sono avversati, a ragione, dalla C.E.E.

Per queste considerazioni, chiedo il rinvio *sine die* del provvedimento in modo da consentire ai colleghi di tutte le parti politiche di meditare sulle ragioni che il Governo sottopone alla loro considerazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Accetto semplicemente un rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimane stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (711); Loreti ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (1051); Foa ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; Loreti ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; Foa ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato ».

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo alla Commissione un breve rinvio per consentire l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge che risulta già iscritto fra gli argomenti all'esame della prossima seduta del Consiglio dei ministri che si prevede forse anche prima della fine della settimana, certamente entro la settimana ventura.

MATARRESE. Per guadagnare tempo propongo la costituzione di un comitato ristretto che esamini le proposte ed il disegno governativo che si dice di imminente presentazione.

LORETI, *Relatore*. Non possiamo non consentire questo brevissimo rinvio. Desidero però rilevare che da oltre un anno rinviamo l'esame di queste proposte di legge in attesa che il Governo presenti un proprio disegno di legge, che peraltro era stato elaborato a suo tempo dall'onorevole sottosegretario Belotti. Noi vorremmo che finalmente il Consiglio dei ministri varasse questo provvedimento.

Quanto alla proposta dell'onorevole Matarrese di costituire un comitato ristretto, ritengo che essa possa ritardare i nostri lavori. Infatti, da quanto si sa, il testo governativo pare rispecchi fondamentalmente le esigenze prospettante nelle varie proposte di legge, per cui non dovrebbero sorgere difficoltà in sede di approvazione. D'altra parte rilevo che non ci si può mettere al lavoro senza esaminare il testo del disegno di legge governativo che dovrebbe costituire la base della nostra discussione.

MATARRESE. Io credo che il Governo solleciterà il varo del provvedimento se saprà che l'esame delle proposte di legge sulla stessa materia è stato già iniziato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. È a mio avviso opportuno rinviare l'esame delle proposte in attesa del disegno di legge, che – per notizie fornitemi dall'onorevole sottosegretario Gatto – è già pronto. Il suo esame in sede di Consiglio dei ministri è stato procrastinato in assenza del Ministro del tesoro in missione a Washington presso il Fondo monetario. Il Ministro presenterà lo schema alla prima riunione del Consiglio dei ministri.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino (754); e Minio ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle provincie (1764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione della imposta comunale di consumo sul vino »; e Minio ed altri: « Provvedimenti a favore dei comuni e delle province ».

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione affiorerà sicuramente in sede di discussione del bilancio. Anche dinanzi alla Commissione finanze e tesoro del Senato il Ministro ha risposto su questo tema. e ha lumeggiato le difficoltà in cui il Governo si trova nell'affrontare la situazione. Va sottolineato che l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, mentre è stata una iattura per i bilanci comunali e per il bilancio dello Stato, non ha recato alcun vantaggio ai consumatori: ha favorito soltanto gli intermediari; tale dato di fatto è unanimemente riconosciuto da tutte le parti politiche.

È nota l'attuale situazione del bilancio dello Stato, che del resto i colleghi hanno la possibilità di valutare in dettaglio sui testi degli stati di previsione all'esame dell'altro

ramo del Parlamento. La difficoltà non è inventata dal Governo, che desidererebbe risolvere il problema immediatamente, anche per eliminare una selva di critiche sollevate soprattutto in quest'ultimo periodo, ma che sono presenti già da parecchio tempo.

In ogni caso, nell'ambito delle ricerche e degli studi tendenti ad una riforma globale di tutto il sistema, che coinvolge anche l'imposta generale sull'entrata, in relazione altresì all'esigenza di armonizzare dei sistemi fiscali dei paesi del M.E.C., questo problema non è trascurato, è oggetto anzi del più attento e preoccupato studio. Io prego solo i colleghi della Commissione di voler attendere, e non a lungo, perché in sede di discussione del bilancio, il problema emergente della proposta all'esame della Commissione sarà affrontato direttamente e personalmente dal Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione delle proposte di legge Raffaelli e Minio è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento approvato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione seguente sul disegno di legge:

« Aumento del contributo a favore dello Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955 n. 707 » (2323).

Presenti e votanti		28
Maggioranza		15
Voti favorevoli	21	
Voti contrari	7	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bassi, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, Ceruti Luigi, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Vespignani, Vicentini, Zugno.

È in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI